



Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Dossier n° 78 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
10 luglio 2014

Il testo unificato in esame, composto da 7 articoli, modifica la vigente disciplina civilistica in materia di **attribuzione del cognome ai figli**. In particolare, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si prevede la **possibilità di attribuire** a questi ultimi il **cognome materno**.

Quadro normativo

Il diritto al nome trova riconoscimento a livello costituzionale nell'**art. 22 della Costituzione**, secondo cui «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome», da leggersi in combinazione con l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all'identità personale. Il nome, secondo la Corte costituzionale, «assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione (...) accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare» (sent. n. 13/1994).

Costituzione

L'**art. 6 del codice civile** specifica che ogni persona ha **diritto al nome** – definito come **l'insieme di prenome e cognome** - che le è per legge attribuito e che non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità indicati dalla legge. Ai sensi dell'art. 7 c.c., la persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno. L'art. 8 c.c. stabilisce poi che le azioni previste dall'art. 7 c.c. possono essere promosse anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette. Le medesime azioni possono infine essere esperite a tutela dello pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquisito l'importanza del nome (art. 9 c.c.).

Codice civile

Attualmente, **l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno non risulta oggetto di esplicita previsione normativa primaria** risultando, tuttavia, norma consuetudinaria saldamente radicata nella realtà sociale.

Il codice civile, in effetti, **disciplina i soli casi di attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli adottati**.

L'attribuzione al figlio del cognome paterno si desume dal solo **Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 2000)**, il cui **art. 33** stabilisce tale regola in relazione al *figlio legittimato*. Tale distinzione è peraltro caduta in seguito dell'entrata in vigore del **d.lgs. 154 del 2013** che ha eliminato dall'ordinamento la distinzione tra figli legittimi e figli naturali. La norma dell'art. 33 del DPR 396 va quindi letta in relazione a tutti i figli.

L'**art. 33 del DPR 396/2000** stabilisce che il figlio assume il cognome del padre, ma **se è maggiorenne** alla data della legittimazione **può scegliere**, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua

DPR
sull'ordinamento
dello stato civile

scelta, quello del genitore che lo ha riconosciuto.

Stessa facoltà di scelta è concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio nato fuori dal matrimonio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 relative alla scelta del cognome sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta e vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.

Per il **figlio nato fuori dal matrimonio**, l'art. 262 c.c. – recentemente modificato dal citato D.Lgs. 154/2013 - prevede che il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre (comma 1). Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre (comma 2). La disciplina prevista dai primi due commi si applica anche se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile. Quando, poi, il cognome precedentemente attribuitogli sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, il figlio può conservarlo aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi (comma 3).

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento (comma 4).

L'**attribuzione del cognome al figlio adottato** è invece disciplinata dall'**art. 299 del codice civile**, che prevede che questi assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio (primo comma); analoga disciplina si applica nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione (secondo comma).

Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito (terzo comma) mentre se ad adottare è una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (quarto comma).

A livello di **fonti sovranazionali**, la **Carta di Nizza** (2000) sui diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso (art. 21) nonché l'obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (art. 23).

Più specificamente - per quanto riguarda l'attribuzione del cognome - si deve richiamare la **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna** (adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132). L'articolo 16 della Convenzione ha impegnato gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (lett. g).

Si segnalano, inoltre, le **raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998** (e ancor prima con la risoluzione 37/1978), del **Consiglio d'Europa** che hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel

sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.

Vanno ricordate, poi, le disposizioni della Convenzione EDU la cui violazione ha portato a una recente condanna dell'Italia da parte della **Corte europea dei diritti dell'uomo** per violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione; tali disposizioni riguardano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione.

La **sentenza 7 gennaio 2014** della CEDU (*Cusan e Fazio c. Italia*) ha definito la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. La Corte rammenta che *"l'articolo 8 della Convenzione non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di cognome ma che, in quanto mezzo determinante di identificazione personale (Johansson c. Finlandia, n. 10163/02, § 37, 6 settembre 2007, e Daróczy c. Ungheria, n. 44378/05, § 26, 1° luglio 2008) e di ricongiungimento ad una famiglia, ciò non di meno il cognome di una persona ha a che fare con la vita privata e familiare di questa. Il fatto che lo Stato e la società abbiano interesse a regolamentarne l'uso non è sufficiente ad escludere la questione del cognome delle persone dal campo della vita privata e familiare, intesa come comprendente, in certa misura, il diritto dell'individuo di allacciare relazioni con i propri simili"*. In relazione all'art. 14 della Convenzione, si legge nella sentenza che *"nella sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili"*; in relazione al caso dedotto in giudizio *"la Corte è del parere che, nell'ambito della determinazione del cognome da attribuire al «figlio legittimo», persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l'attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge"* (sulla giurisprudenza della CEDU vedi *ultra più in dettaglio*).

Nella giurisprudenza europea, si richiama inoltre le sentenza della **Corte di giustizia UE 2 ottobre 2003** (caso C-148/02, *Carlos Garcia Avello c. Belgio*), che ha affermato che costituisce discriminazione in base alla nazionalità (e dunque violazione degli artt. 12 e 17 del Trattato) il rifiuto da parte dell'autorità amministrativa di uno Stato membro di consentire che un minore avente doppia nazionalità possa essere registrato allo stato civile col cognome cui avrebbe diritto secondo le leggi applicabili nell'altro Stato membro (nel caso di specie, i minori in questione - aventi nazionalità belga e spagnola - erano stati registrati dall'ufficiale di stato civile belga con il doppio cognome del padre, in ottemperanza alla legge belga che attribuisce ai figli lo stesso cognome del padre, invece che col primo cognome del padre seguito dal cognome della madre, come previsto dalle leggi e dalle consuetudini spagnole. Conseguentemente, detti minori risultavano chiamarsi Garcia Avello in Belgio e Garcia Weber in Spagna, con conseguenti problemi di carattere pratico, oltre che personale).

In applicazione di tale sentenza, il **Tribunale di Bologna**, con **decreto del 9 giugno 2004**, ha stabilito che "la doppia cittadinanza del minore legittima i suoi genitori a pretendere che vengano riconosciuti nell'ordinamento italiano il diritto e la tradizione spagnoli per cui il cognome dei figli si determina attribuendo congiuntamente il primo cognome paterno e materno: solo così sono garantiti al minore il diritto ad avere riconosciuta nell'ambito dell'Unione una sola identità personale e familiare e ad esercitare tutti i diritti fondamentali attribuiti da ciascuna delle normative nazionali, spagnola ed italiana, cui egli è legato da vincoli di pari grado e intensità".

CEDU

Corte di
Giustizia UE

Contenuto

L'articolo 1 introduce nel codice civile l'art. 143-ter, rubricato "**Cognome del figlio nato nel matrimonio**" che stabilisce, **su accordo** dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile:

Cognome del figlio nato nel matrimonio

- **il cognome del padre;**
- **il cognome della madre;**
- **il cognome di entrambi, nell'ordine concordato** (primo comma).

Al **mancato accordo** consegue l'attribuzione, in **ordine alfabetico**, di entrambi i cognomi dei genitori

I due ulteriori commi dell'art. 143-ter stabiliscono:

- che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, **portano lo stesso cognome di quest'ultimo** (terzo comma);
- che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori **può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta** (quarto comma).

L'articolo 2 del testo unificato riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al "**Cognome del figlio nato fuori del matrimonio**" dettando una diversa disciplina in ragione del momento di riconoscimento del figlio.

Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio

Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina appena illustrata del nuovo art. 143-ter (art. 1) per il figlio di genitori coniugati (primo comma).

Mentre, come è ovvio, **se il figlio è riconosciuto da un solo genitore** ne assume il cognome (secondo comma), **ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente**, volontariamente come nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso (terzo e quarto comma).

Due ulteriori disposizioni dell'art. 262 c.c. prevedono - nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori - che il **genitore che abbia un doppio cognome** possa trasmetterne al figlio soltanto uno (quinto comma)

Estendendo la disciplina dell'art. 143-ter c.c. viene, infine, stabilito che nel caso di **più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori**, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio (sesto comma).

L'articolo 3, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'art. 299 c.c., relativo al **cognome dell'adottato** maggiore di età. La nuova disciplina conferma come regola generale che l'adottato **antepone al proprio cognome quello dell'adottante**; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere (primo comma).

Cognome dell'adottato maggiorenne

Se l'**adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi**, diversamente da quanto ora previsto (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono **d'accordo** quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'art. 143-ter; **in mancanza di accordo**, si segue l'ordine alfabetico (secondo comma).

Il **comma 2** dell'articolo 3 del testo unificato **sostituisce l'art. 27** della legge sull'adozione (L. 184/1983), relativo agli **effetti dell'adozione sullo status del minore adottato**. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo) il nuovo art. 27 fa riferimento ora allo stato di figlio degli adottanti estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui all'art. 143-ter c.c..

Risultano abrogati, quindi, i commi 2 e 3 dell'attuale art. 27 che prevedono, rispettivamente: che se l'adozione è disposta nei confronti di moglie separata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei (il riferimento è al caso di separazione tra i coniugi affidatari che intervenga nel corso dell'affidamento preadottivo; in tal caso, infatti, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta); che, a seguito dell'adozione, cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali (si tratta dei divieti a contrarre matrimonio con persone della

famiglia di origine con cui l'adottato abbia un vincolo di parentela ex art 87 c.c.).

L'**articolo 4** introduce una disciplina speciale sul **cognome del figlio maggiorenne** in deroga alle previsioni dell'articolo 6 del codice civile - norma che, sancendo il principio dell'immutabilità del nome (ovvero l'insieme di prenome e cognome) - precisa che "*Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati*".

Cognome del
figlio
maggiorenne

L'articolo 4 **garantisce al figlio maggiorenne**, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, la **possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre**. La procedura prevede, a tal fine, una dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile oralmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il **figlio nato fuori del matrimonio** è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che abbia un riconoscimento di paternità o maternità riconosciuto in giudizio.

L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate **non si applica** la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome e/o cognome prevista dal titolo X del *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile* (DPR 396 del 2000).

La procedura del DPR prevede: domanda di cambiamento di cognome da inoltrare al Prefetto; affissione per 30 gg all'albo pretorio del comune di nascita o di residenza dell'interessato; eventuale opposizione di terzi entro 30 gg. allo stesso prefetto; decreto del prefetto (concessorio o meno).

L'**articolo 5** prevede che con un **regolamento attuativo** da adottare con DPR **entro un anno** dall'entrata in vigore del provvedimento in esame vadano apportate le conseguenti, necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato DPR 396/2000).

Coordinamento
del regolamento
di stato civile

L'**articolo 6** contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 7** condiziona l'**applicazione dell'intera nuova disciplina** introdotta in materia di cognome dei figli **all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 5**.

Applicazione
della riforma

Le nuove disposizioni sul cognome del figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio nonché sul cognome dell'adottato (artt. 1, 2 e 3 del testo unificato) si applicheranno, infatti, alle dichiarazioni di nascita rese successivamente alla data di vigenza del citato regolamento così come alle sole adozioni pronunciate con decreto emesso dopo tale data. Analogamente, la nuova disciplina sulla modifica del cognome del figlio maggiorenne (art. 4) sarà applicabile solo alle dichiarazioni rese agli uffici di stato civile in data successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo unificato interviene su una materia - l'ordinamento civile - di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Rispetto degli altri principi costituzionali

La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sull'attribuzione ai figli del solo cognome paterno nella **sentenza n. 61 del 2006**, nella quale ha affermato che "l'attuale sistema di attribuzione del cognome è **retaggio di una concezione patriarcale della famiglia**, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia

Corte
costituzionale

romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna.

La Corte richiama altresì “il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome...»”.

La sentenza ricorda infine le raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, *affaire Unal Teseli c. Turquie*; 24 ottobre 1994, *affaire Stjerna c. Finlande*; 24 gennaio 1994, *affaire Burghartz c. Suisse*).

Ciononostante la sentenza dichiara l'**inammissibilità della questione** di legittimità costituzionale, in quanto l'intervento invocato dal giudice *a quo* richiede una **operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte**, in quanto “viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, [...] la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore.” Tenuto altresì conto del vuoto di regole che determinerebbe la mera caducazione della disciplina denunciata, la Corte non ritiene ipotizzabile nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia.

Identiche considerazioni emergono dalla successiva **ordinanza n. 145/2007**.

Della questione della libertà di attribuzione del cognome al figlio la Corte costituzionale fu investita già nel corso degli anni '80, quando in due occasioni (**ordinanze nn. 176 e 586 del 1988**) dichiarò **manifestamente inammissibile** la questione di legittimità costituzionale (nella prima pronuncia) degli artt. 71, 72 e 73 del r.d. n. 1238 del 1939 (poi abrogato dal D.P.R. 396/2000), nonché (nella seconda pronuncia) dell'art. 73 del suddetto r.d. 1238/1939 e degli artt. 6, 143-bis, 236, 237, comma 2, e 262, comma 2, del codice civile, nella parte in cui *non prevedono la facoltà dei genitori di determinare il cognome del proprio figlio legittimo mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, né il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno*.

In tali pronunce, la Corte costituzionale rilevò che l'interesse alla conservazione dell'unità familiare tutelato dall'[art. 29, secondo comma, Cost.](#) sarebbe stato gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, così da essere non già imposto dai genitori ai figli, ma esteso *ope legis*; allo stesso tempo **la Corte ha riconosciuto come compatibile con il quadro costituzionale, ed anzi maggiormente aderente all'evoluzione della coscienza sociale, una sostituzione della regola vigente con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi ed idoneo a conciliare i due principi sanciti dall'[art. 29 Cost.](#), ritenendo tuttavia tale innovazione normativa**, anche per la pluralità delle soluzioni adottabili, di **esclusiva competenza del legislatore**.

Anche la **Corte di cassazione** più volte si è espressa sull'attribuzione al figlio del solo cognome paterno, pur in prevalente riferimento al caso di filiazione naturale il cui riconoscimento da parte dei genitori sia avvenuto in momenti diversi. Focalizzando l'attenzione sul supremo interesse del figlio, la Suprema Corte ha ritenuto che **nell'attribuzione del cognome al figlio vada evitata ogni automaticità al fine di evitare un danno alla sua identità personale** (tra le altre, Cass. sent. nn. 12641/2006, 23635/2009, 27069/2011 e 16271/2013). Ancor più esplicitamente, la Cassazione ha espresso l'opinione che **l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno sia ormai antistorica** (oltre che in contrasto con le fonti sovranazionali), segnalando la **necessità di un intervento del legislatore** (sent. 16093 del 2006).

Corte di
cassazione

Con riferimento alle **specifiche disposizioni**, il testo unificato prevede una disciplina identica per l'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., secondo l'ottica di completa equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio che ha ispirato la recente riforma della filiazione.

Peraltro il nuovo art. 262, quinto comma, c.c. (come sostituito dall'art. 2 del testo unificato) detta una disciplina sulla trasmissione del cognome in caso di doppio cognome di uno dei genitori valida solo per i figli nati fuori dal matrimonio.

In particolare, per i figli nati fuori dal matrimonio, in caso di doppio cognome di uno dei genitori, questi trasmette al figlio un solo cognome a sua scelta (nuovo art. 262, quinto comma). Questa regola vale per i genitori coniugati solo nel caso in cui il doppio cognome derivi dall'attribuzione del cognome materno e del cognome paterno, ma non negli altri casi di doppio cognome (nuovo art. 143-ter, quarto comma, c.c.).

Occorre peranto valutare se la disposizione del nuovo art. 262, quinto comma, c.c., non sia suscettibile di determinare una disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio.

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 5 del testo unificato rinvia a un regolamento, da adottarsi entro dodici mesi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 400/1988, l'individuazione delle modifiche necessarie e conseguenti alla disciplina sull'ordinamento dello stato civile (DPR 396/2000).